

REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER GLI INCENTIVI DI CUI
ALL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36 DEL 31/03/2023 E S.M.I.

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo destinato ad incentivi per le funzioni tecniche svolte dal personale di ASM Vigevano Lomellina S.p.A. (di seguito «Società»), anche nello svolgimento di attività destinate ad altre società del gruppo e conformemente alla disciplina da queste approvate, secondo quanto previsto dall'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77 (di seguito "Codice dei contratti pubblici") e s.m.i.

La finalità della norma è quella di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l'incremento delle professionalità interne alla Società ed il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni. È previsto che i criteri di riparto dell'incentivo, nonché di sue eventuali riduzioni nel caso di ingiustificati incrementi di tempi o costi rispetto a quanto previsto, siano stabiliti dalle stazioni appaltanti secondo i rispettivi ordinamenti.

Il presente regolamento si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, ivi comprese le procedure di affidamento diretto senza previa comparazione di più offerte e le procedure in concessione o in partenariato pubblico-privato, in quanto compatibili.

Si applica inoltre alle adesioni alle Convenzioni / Accordi Quadro di soggetti aggregatori (Consip, Mepa, ecc... con riferimento alle sole pertinenti attività svolte dal personale interno asm e con la limitazione, per quanto attiene ai servizi e forniture, della incentivabilità dei soli contratti per i quali la normativa richiede la nomina del Dec (Direttore Esecuzione Contratto) in un soggetto diverso dal Rup.

Atteso il richiamo dell'art. 45 del codice dei contratti alla disciplina dei settori speciali, il presente Regolamento si intenderà applicabile alle attività rientranti in entrambi i settori di operatività della Società (settori ordinari e speciali).

Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali;
- b) i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto (di seguito «CCNL»).

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le funzioni tecniche che danno titolo alla corresponsione degli incentivi sono quelle individuate in modo univoco e tassativo dall'articolo 45 del D.lgs. 36/2023 e dall'allegato I.10 del medesimo Codice dei contratti pubblici.

2. Nello specifico, sono incentivabili le attività di:

- 1) programmazione della spesa per investimenti;
- 2) responsabile unico del progetto
- 3) collaborazione all'attività del Responsabile Unico del Progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento/struttura di supporto al Rup)
- 4) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- 5) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- 6) redazione del progetto esecutivo;
- 7) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- 8) verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- 9) predisposizione dei documenti di gara;
- 10) responsabile fase di affidamento;
- 11) direzione dei lavori;

- 12) ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- 13) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- 14) direzione dell'esecuzione;
- 15) collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- 16) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- 17) collaudo tecnico-amministrativo;
- 18) regolare esecuzione;
- 19) verifica di conformità;
- 20) collaudo statico (ove necessario);
- 21) coordinamento dei flussi informativi (BIM Building Information Modeling coordinator)
- 22) i collaboratori dei suddetti soggetti.

Nell'individuazione delle attività che costituiscono il presupposto per la corresponsione dell'incentivo, occorre considerare che per gli affidamenti diretti, in particolare, alcune non risultano effettuabili in ragione della natura intrinseca degli stessi.

In questo caso la Società può comunque valutare di riparametrare le quote di incentivo assegnate alle attività tecniche restanti, previste e da effettuare anche per gli affidamenti diretti, in modo da ripartire l'intera misura dell'incentivazione anche per dette procedure. In caso contrario si applica il comma 3 dell'articolo seguente.

Art. 3 **Soggetti destinatari**

1. I soggetti destinatari degli incentivi sono individuati nei dipendenti, anche con qualifica Dirigenziale, sia amministrativi che tecnici ed anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, dell'Amministrazione che svolgono le funzioni tecniche inerenti alle attività di cui all'articolo 2.

Gli incentivi tecnici possono essere ripartiti anche tra i collaboratori dei Rup o dei soggetti che svolgono funzioni tecniche, indipendentemente dal profilo tecnico o amministrativo, in quanto le disposizioni normative prevedono espressamente la possibilità di ripartire gli incentivi tecnici anche tra i "collaboratori" del Rup o dei soggetti che svolgono funzioni tecniche, senza specificarne il profilo tecnico o amministrativo (*Deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale per la Toscana n. 3 del 29/01/2024*).

2. In tal senso l'incentivo viene corrisposto subordinatamente all'accertamento e attestazione dell'effettivo svolgimento delle specifiche funzioni/attività tecniche svolte dal proprio personale, applicando eventuali riduzioni nel caso di ingiustificati ritardi od aumento dei costi rispetto al previsto.

3. Inoltre, si evidenzia come la parte di incentivo non assegnata in relazione ad attività non effettuate, sia destinata ad incrementare la quota del 20% di cui al comma 5 dello stesso art. 45 del codice.

5. ASM si riserva la facoltà di valutare la corresponsione dell'incentivo per affidamenti a cui non sia dato seguito per le funzioni coinvolte (a titolo esemplificativo: attività svolte dal soggetto incaricato della programmazione/progettazione di un investimento a cui non sia dato seguito, oppure alle attività del Rup e degli incaricati alla predisposizione di una procedura di gara che sia successivamente andata deserta) e con riferimento alle sole attività effettivamente svolte.

6. Esulano dall'ambito delle funzioni tecniche le attività amministrative che, sebbene complesse, presiedono alla liquidazione dell'incentivo, che costituisce la fase di natura contabile e finanziaria che conclude l'intero procedimento senza esserne parte costitutiva (*V. Corte dei conti, sez. controllo Liguria - deliberazione n. 56/2025*).

7. Il calcolo delle somme spettanti e le verifiche dei limiti e della corretta applicazione del principio di rotazione vengono effettuati dal Direttore Generale unitamente all'Ufficio Risorse Umane.

Art. 4

Organizzazione del gruppo di lavoro

1. La Società individua con provvedimento del Direttore Generale (o, in caso di impedimento, dell'Organo Amministrativo) per ciascuna procedura di affidamento la figura del Responsabile Unico del Progetto (di seguito «RUP») tra i dipendenti in possesso dei requisiti previsti dal Codice dei contratti pubblici.

2. Nell'ambito di ciascuna procedura di affidamento il Direttore Generale (o, in caso di impedimento, l'Organo Amministrativo), assicurando il principio di rotazione ed un'equa ripartizione degli incarichi, individua con il primo provvedimento utile il gruppo di lavoro destinatario degli incentivi, identificando il ruolo di ciascuno, ivi compresi i collaboratori, secondo le figure individuate dall'articolo 45 del D.lgs. 36/2023 ed all'allegato I.10 del medesimo Codice dei contratti pubblici e previste all'art. 2 del presente Regolamento.

Al fine di valorizzare la professionalità del personale, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, purché dotato delle specifiche competenze richieste per ogni tipologia di appalto.

4. L'individuazione del gruppo di lavoro avverrà tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) necessità di integrazione tra diverse competenze professionali, anche in relazione alla tipologia dell'opera o lavoro da realizzare;
- b) esperienze professionali eventualmente acquisite;
- c) esecuzione di attività analoghe con risultati positivi;
- d) complementarità con altri incarichi, eventualmente già ricevuti, aventi lo stesso oggetto;

Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Direttore Generale (o, in caso di impedimento, dall'Organo Amministrativo), dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

Il personale indicato nel provvedimento assume la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato da ciascun soggetto coinvolto secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi articoli.

4. Non potranno essere conferiti incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. È fatto obbligo per il Direttore Generale (o, in caso di impedimento, per l'Organo Amministrativo), che conferisce gli incarichi di accertare la sussistenza di carichi pendenti per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale a carico del dipendente, ai sensi della normativa sopra citata.

5. Nel provvedimento di individuazione del gruppo di lavoro sono altresì delineati i tempi entro i quali ciascuna figura professionale deve eseguire le proprie prestazioni, anche mediante rinvio ai documenti procedurali appropriati.

6. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Direttore Generale (o, in caso di impedimento, dall'Organo Amministrativo), tenendo conto delle esigenze emergenti e dando atto dei soggetti cui imputare le attività già svolte, nonché quelle ancora da svolgere.

Art. 5

Quantificazione degli oneri per gli incentivi

1. Gli oneri di incentivazione per le funzioni tecniche sono costituiti da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa,

senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione.

2. L'80% delle risorse finanziarie sono ripartite tra i dipendenti di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento, che avranno svolto le funzioni tecniche e i loro collaboratori, secondo le modalità e i criteri previsti nel presente regolamento. Le spese di trasferta o missione non sono a carico del fondo.

Il restante 20%, eventualmente incrementato in conformità alle disposizioni regolamentari di seguito individuate, è destinato alle finalità di cui al successivo art. 12, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.

3. Gli oneri vengono finanziati mediante la loro previsione all'interno del quadro economico del singolo lavoro, fornitura o servizio.

Art. 6

Limiti individuali dell'incentivo

1. Il totale degli incentivi maturati da un dipendente nell'arco dell'anno di riferimento, indipendentemente dal momento di pagamento e anche per compiti svolti per altre amministrazioni, non deve superare il trattamento economico annuo lordo complessivo ricevuto dal medesimo dipendente. Ove vengano utilizzati i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto secondo la disciplina del Codice, incluso il Building Information Modeling (BIM), questo limite può essere elevato del 15%.

2. Gli incentivi che superano il limite del precedente comma contribuiscono ad aumentare le risorse di cui al successivo art. 12 (quota del 20%).

3. Un singolo dipendente non può percepire incentivi per una percentuale superiore al 25 % del totale degli incentivi erogabili per il singolo lavoro, servizio o fornitura.

Art. 7

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Non sono incentivabili:

a) i **contratti esclusi** dall'applicazione del Codice ai sensi dell'art. 56 del codice dei contratti pubblici;

b) Non viene riconosciuto alcun incentivo al R.u.P. nel caso in cui sia previsto un **superminimo assegnato continuativamente** contestualmente all'incarico di Rup nel settore di competenza **come da procura speciale**.

c) **gli acquisti di beni e servizi il cui costo è inferiore a un importo di € 500.000,00** ad eccezione dei servizi di particolare importanza per i quali, indipendentemente dall'importo, le prestazioni richiedono l'apporto di una pluralità di competenze come individuati all'art. 32 comma 2, allegato II.14 al codice dei contratti pubblici (*servizi di telecomunicazione; servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari; servizi informatici e affini; servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili; servizi di consulenza gestionale e affini; servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari; eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi; servizi alberghieri e di ristorazione; servizi legali; servizi di collocamento e reperimento di personale; servizi sanitari e sociali; servizi ricreativi, culturali e sportivi*), nonché servizi che pur esulando dall'allegato sopra citato, richiedono competenze specifiche e complessità per le quali è necessario l'impiego di una pluralità di professionalità.

d) gli **atti di pianificazione generale e /particolareggiata**, anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;

e) **i lavori in amministrazione diretta;**

f) le attività di **carattere ordinario e gestionale** che non rientrano tra quelle espressamente previste nell'Allegato I.10 del Codice;

g) le attività svolte dai dipendenti per le quali sia **prevista altra/ulteriore forma di remunerazione specifica**, onde evitare sovra incentivazione e/o duplicazione di incentivazione.

Vengono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento i dipendenti che, senza giustificato motivo, rifiutano o, comunque, non svolgono di fatto le attività tecniche assegnate, per intero o anche solo per parte di esse.

2. L'amministrazione può decidere, alternativamente all'attribuzione degli incentivi di cui al presente Regolamento, di adottare altri metodi di retribuzione per le attività tecniche svolte dal proprio personale. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Art. 8

Graduazione degli incentivi

1. La percentuale degli incentivi spettanti al personale impegnato nelle attività tecniche è graduata come segue tenendo conto che per servizi e forniture è prevista l'assegnazione solo in caso di nomina del Direttore dell'Esecuzione Contratto:

<i>Fasce importo</i>		<i>Percentuale incentivo</i>
Da € 0	a € 40.000	2,00 % (fisso)
da € 40.001	a € 500.000	da 2,00 % a 1,00 % (l'incentivo diminuisce in maniera proporzionale all'aumento dell'importo per interpolazione lineare)
da € 500.001	a € 1.500.000	da 1,00 % a 0,50% (l'incentivo diminuisce in maniera proporzionale all'aumento dell'importo per interpolazione lineare)
oltre € 1.500.001		0,50% (fisso)

2. In caso di modifiche, nonché di varianti, dei contratti di appalto in corso di validità, nelle ipotesi previste dall'articolo 120 del codice, autorizzate dal RUP, che comportino un incremento dell'importo a base di gara, il totale incentivabile è riferito al nuovo importo lordo del contratto di appalto. L'incremento del totale incentivabile a seguito di variante deve corrispondere ad un incremento dell'importo a base di gara sul quale è stata inizialmente calcolata la percentuale, ai fini del rispetto del limite massimo del due per cento di cui all'articolo 45 del codice. L'importo correlato è determinato nel provvedimento autorizzatorio del RUP di cui all'art. 120, comma 13, del Codice.

Non concorrono alla determinazione dell'incentivo le varianti derivanti da errori progettuali o da carenze nella fase di pianificazione e progettazione.

3. Nel caso di accordo quadro, il calcolo dell'incentivo delle funzioni tecniche, avviene considerando la base dell'importo di ogni singolo contratto applicativo senza prendere a riferimento l'importo massimo dell'accordo ma solo l'importo dei lavori, servizi e forniture effettivamente ordinati. I relativi incentivi dovranno essere individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto applicativo e pertanto sulla base "dell'importo totale di affidamento al netto di iva" così come riportato nel contratto attuativo già al netto del ribasso offerto (*Pareri Mit 3406/3443*).

Art. 9

Ripartizione degli incentivi tra le attività

1. La tabella seguente definisce la ripartizione percentuale per ognuna delle quattro “macro-fasi” costituenti il ciclo di vita di un appalto pubblico, come definite dal D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici):

FASE	% LAVORI	% SERVIZI	% FORNITURE
FASE 1 – PROGRAMMAZIONE	10% (*)	10% (*)	10% (*)
FASE 2 – PROGETTAZIONE	30% (*)	30% (*) (*)	30% (*)
FASE 3 - GARA/AFFIDAMENTO	20%	25%	30%
FASE 4 - ESECUZIONE	40%	35%	30%
TOTALE	100%	100%	100%

(*) FASE 1 – PROGRAMMAZIONE LAVORI/SERVIZI/FORNITURE: QUALORA NON PREVISTA LA QUOTA VIENE DESTINATA AL FONDO DEL 20%.

(*) FASE 2 – PROGETTAZIONE LAVORI/SERVIZI: IN CASO DI "CONTRATTI QUADRO DI MANUTENZIONE", LA QUOTA È RIDOTTA DEL 50%. DETTO DECREMENTO È ASSEGNATO PER AUMENTARE LA QUOTA DESTINATA ALLA FASE DI ESECUZIONE.

(*) FASE 2 – PROGETTAZIONE SERVIZI-FORNITURE: QUALORA NON PREVISTA LA QUOTA VIENE DESTINATA ALLA FASE DI ESECUZIONE.

2. La ripartizione degli incentivi tra i componenti del gruppo di lavoro di cui all’art. 4 del presente Regolamento avviene frazionando il budget complessivo in quote individuate in relazione alle singole attività oggetto di incentivazione, come da **tabelle allegate (files excel con calcolo automatico) e parti integranti del presente Regolamento**:

- **TABELLA “A – LAVORI”**;
- **TABELLA “B – SERVIZI”**;
- **TABELLA “C – FORNITURE”**.

3. Ai fini della liquidazione le prestazioni sono da considerarsi rese:

- a) per la direzione lavori, con l’emissione del certificato di ultimazione lavori;
- b) per il collaudo tecnico-amministrativo, con l’emissione del certificato di collaudo finale, ovvero del certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità, nei casi previsti dalla normativa;
- c) per la programmazione della spesa per investimenti, con l’emanazione del relativo provvedimento;
- d) per la verifica dei progetti, con l’invio al RUP della relazione finale di verifica;
- e) per le procedure di gara, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell’aggiudicazione;
- f) per l’esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l’espletamento delle verifiche periodiche;
- g) per il collaudo statico, con il deposito del certificato;
- h) per il RUP, all’approvazione del collaudo o della regolare esecuzione

(si richiamano anche le previsioni contenute all’art. 3 comma 5 del presente Regolamento “*ASM si riserva la facoltà di valutare la corresponsione dell’incentivo per affidamenti a cui non sia dato seguito per le funzioni coinvolte. A titolo esemplificativo: attività svolte dal soggetto incaricato della programmazione/progettazione di un investimento a cui non sia dato seguito, oppure alle attività del RUP e degli incaricati alla predisposizione di una procedura di gara che sia successivamente andata deserta, e con riferimento alle sole attività effettivamente svolte*”)

Art. 10

Ripartizione degli incentivi tra i soggetti destinatari

1. La distribuzione degli incentivi, così come frazionati sulla base della tabella di cui all'art. 9 e delle tabelle A-B-C allegate al presente Regolamento, tra i singoli soggetti destinatari è effettuata dal Direttore Generale (o in caso di impedimento dall'Organo Amministrativo), sentito il RUP, che accerta le specifiche funzioni svolte dal personale destinatario degli incentivi. Nello specifico, il Direttore Generale (o in caso di impedimento dall'Organo Amministrativo), tiene conto:

- del rispetto delle tempistiche per la specifica attività;
- della correttezza e completezza dell'attività svolta;
- della professionalità dimostrata nello svolgimento dell'attività;
- del rispetto di obblighi di legge o regolamentari e di diligenza, in assenza del quale gli incentivi non sono oggetto di liquidazione.

2. Nel caso in cui lo stesso soggetto sia incaricato di svolgere più attività considerate separatamente ai fini dell'incentivo, le relative percentuali vengono sommate. Resta fermo che un singolo dipendente non può percepire incentivi per una percentuale superiore al 25% del totale degli incentivi erogabili per il singolo lavoro, servizio o fornitura.

3. Nel caso in cui un'attività sia condotta da più figure, il Direttore Generale (o in caso di impedimento dall'Organo Amministrativo), è tenuto a pesare l'apporto di ciascun soggetto coinvolto nella stessa attività e ad indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai membri coinvolti determinata con metodo oggettivo (a titolo esemplificativo e non esaustivo il monte ore dedicato da ciascuna persona coinvolta desunto dalla contabilità industriale).

4. Ai fini della distribuzione degli incentivi, il Direttore Generale (o in caso di impedimento dall'Organo Amministrativo), compila una scheda individuale per ciascun soggetto destinatario dell'incentivo, nella quale sono indicati gli elementi di cui al punto 1 del presente articolo e la misura dell'incentivo da liquidare.

5. La distribuzione degli incentivi avviene entro e non oltre il 30/06 dell'anno successivo a quello di competenza, con riferimento alle attività svolte dal singolo destinatario ed indipendentemente dalla realizzazione dell'opera o dall'acquisizione del servizio o della fornitura, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 11.

Art. 11

Riduzione degli incentivi

1. L'importo da corrispondere ai soggetti destinatari è ridotto in caso di incrementi ingiustificati, attestati dal Direttore Generale (o in caso di impedimento dall'Organo Amministrativo), nella scheda di cui all'art. 10, comma 4 del presente Regolamento, dei tempi previsti per l'espletamento delle attività imputabili ai soggetti incaricati, qualora gli stessi non determinano aumenti dei costi previsti nel quadro economico o danni per l'Amministrazione.

2. Nel caso di cui al comma 1, il compenso spettante è ridotto mediante l'applicazione di una penale per ogni settimana di ritardo, pari alla percentuale netta del 2% dell'importo spettante, fino ad un massimo del 20% del suddetto importo.

3. Qualora la realizzazione dell'opera o lavoro, la prestazione del servizio, o la fornitura si arresti per ragioni non dipendenti dal personale incaricato, purché in un momento successivo all'avvio della procedura di

affidamento, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e certificate dal RUP.

4. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, che arrechino pregiudizio per l'Amministrazione ovvero determinino l'incremento dei costi contrattuali. Tali mancanze sono attestate dal Direttore Generale (o in caso di impedimento dall'Organo Amministrativo) nella scheda di cui all'art. 10, comma 4 del presente Regolamento.

5. Laddove le violazioni e le responsabilità del soggetto incaricato non siano tali da configurare la fattispecie di cui al comma 4, il compenso incentivante è ridotto mediante l'applicazione da parte del Direttore Generale (o in caso di impedimento dall'Organo Amministrativo), di una penale non inferiore al 10% dell'importo spettante e non superiore al 50% del suddetto importo, proporzionata alla gravità dell'inadempimento.

6. Tutte le riduzioni di cui sopra verranno effettuate solo previa instaurazione di contraddittorio con previa comunicazione delle anomalie.

Art. 12

Quota utilizzata dall'amministrazione

1. La quota di cui all'art. 5, comma 2, terzo periodo (quota del 20%) del presente Regolamento è incrementata da:

- a) quota parte degli incentivi eccedente i limiti individuali di cui all'art. 6;
- b) quota parte degli incentivi corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Direttore Generale (o in caso di impedimento dall'Organo Amministrativo);
- c) quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno;
- d) ogni altra quota non assegnabile ai sensi dell'art. 7 di questo Regolamento;

2. Le anzidette risorse sono destinate all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, tra i quali:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate in parte per garantire:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Art. 13

Partecipazioni dei soggetti della contrattazione integrativa

1. Questo regolamento viene assoggettato ad apposita procedura di contrattazione sindacale in considerazione delle scelte di ripartizione delle risorse a favore dei lavoratori. A tal fine si acquisisce, tramite apposito verbale di contrattazione integrativa, l'assenso in merito al presente Regolamento da parte delle RSU assistite dalle competenti strutture sindacali delle OOSS stipulanti il CCNL.

2. La conseguente liquidazione delle quote di incentivi per funzioni tecniche spettanti al personale sulla base delle disposizioni del presente Regolamento dovrà avvenire in esecuzione di questo Regolamento.

Art. 14
Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Sito istituzionale dell'Amministrazione, con riferimento a tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture cui si applica il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente.
3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
4. Il presente Regolamento è approvato e adottato quale regolamentazione “sperimentale” e sarà soggetto a verifica decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore, e a eventuali modifiche delle disposizioni ivi contenute
5. La disciplina di questo Regolamento verrà applicata per ogni atto con cui, a decorrere dall'entrata in vigore, saranno assegnati incentivi.

Art. 15
Allegati

1. Fanno parte integrante del presente Regolamento i seguenti documenti:

- TABELLA “A – LAVORI”;
- TABELLA “B – SERVIZI”;
- TABELLA “C – FORNITURE”

e i relativi files Excel di calcolo automatico.